

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FOOD ALLERGY ITALIA APS

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 giugno 2019

Art. 1. - Costituzione, denominazione e sede.

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017, del successivo D.Lgs. 105/2018 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Food Allergy Italia APS"- abbreviata in "FAI APS". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale. L'Associazione ha sede in Padova, Piazza De Gasperi 45/A e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo, come da successivo art. 27. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. La modifica della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. - Oggetto e Finalità dell'Associazione.

L'Associazione "Food Allergy Italia APS" esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- 1) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- 2) attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- 3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- 5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- a) promuovere il riconoscimento delle allergie ed intolleranze alimentari come patologie ad elevato impatto sociale ed economico e come tali con diritto all'esenzione dal ticket del SSN sia per particolari medicinali necessari che per il latte e alimenti speciali
- b) promuovere l'erogazione di prestazioni allergologiche valide, sufficienti e tempestive per i

cittadini;

- c) favorire l'integrazione delle persone affette da allergie alimentari, soprattutto quelle a rischio di anafilassi, affinché possano partecipare pienamente nella società;
- d) favorire e promuovere una opportuna legislazione con lo scopo di migliorare la sicurezza e la qualità di vita delle persone che soffrono di allergia alimentare;
- e) preparare il personale della scuola a gestire le problematiche e le emergenze generate da questo tipo di patologia sia dal punto di vista pratico (prevenzione ed eventuale somministrazione dei farmaci salvavita) che psicologico (favorire l'inserimento del bambino nella comunità scolastica);
- f) promuovere l'istituzione di programmi educativi sull'allergia alimentare sin dai primi livelli scolastici per incrementarne la consapevolezza;
- g) promuovere e favorire la creazione di una rete di centri di riferimento per la ricerca sulle allergie alimentari;
- h) sensibilizzare gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province anche a Statuto speciale e degli Enti Locali, sulle allergie alimentari, sulle loro cause e sulle loro conseguenze;
- i) favorire un processo di sensibilizzazione e specifica informazione e preparazione tecnico-scientifica degli operatori sanitari e non;
- j) anche al fine di perseguire la finalità come sopra sub i), contribuire alla realizzazione di viaggi e periodi di soggiorno presso centri specialistici italiani e stranieri a medici, biologi e tecnici che svolgono attività di ricerca nel campo allergologico;
- k) favorire l'applicazione delle più moderne metodologie mediche e biologiche applicate all'allergologia, finalizzando anche l'eventuale acquisto di apparecchiature;
- l) organizzare seminari, congressi regionali, nazionali ed internazionali in campo allergologico promuovendo gli scambi scientifico-culturali tra ricercatori;
- m) istituire borse di studio e contributi a favore degli studiosi, degli operatori e dei coadiutori in campo allergologico;
- n) finanziare pubblicazioni scientifiche, lo svolgimento di ricerche e le spese di produzione di filmati in campo allergologico;
- o) finanziare l'acquisto di libri o la costituzione di biblioteche o emeroteche in campo allergologico;
- p) produrre la documentazione scientifica sotto qualunque forma anche per conto terzi, purché con il fine della diffusione della cultura allergologica;
- q) promuovere e favorire scambi di informazioni e collaborazioni con associazioni di carattere scientifico o assistenziale che perseguano finalità comuni;
- r) promuovere l'opera di informazione e divulgazione sull'attività di ricerca;
- s) richiedere l'affiliazione ad organizzazioni nazionali od internazionali che si propongano scopi analoghi a quelli dell'associazione;
- t) svolgere in genere tutte le attività utili per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, la trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Art. 3 - Ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

L'Associazione opera nell'intero territorio nazionale. Potranno essere costituite, ai sensi del presente Statuto, Sezioni locali a livello regionale o provinciale al mero scopo di diffondere il perseguimento delle finalità associative a livello locale e favorire l'iscrizione dell'Associazione ai Registri regionali e provinciali di Promozione Sociale.

Art. 4 - Ammissione

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare, a maggioranza semplice, sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La durata della qualifica di associato è di un esercizio sociale. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con il necessario assenso degli stessi. Tutti i soci ordinari sono obbligati a versare la quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile né rimborsabile. Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ed hanno eguali diritti nella vita associativa. Sono istituite le seguenti categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che hanno promosso la nascita dell'associazione ed hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;

Soci ordinari: coloro che versano la quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto;

Soci sostenitori: coloro che abbiano versato somme di denaro superiori alla quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto;

Soci onorari: coloro che abbiano particolari meriti legati alla diffusione della cultura scientifica in campo allergologico.

Art. 5. - Diritti e doveri degli associati.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione;
- c) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto

economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 26;

e) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

f) versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 6. - Volontario e attività di volontariato.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 7. - Recesso ed esclusione dell'associato.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso del socio mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,
- b) per mancato rinnovo o per mancato pagamento della quota associativa;
- c) per esclusione o rifiuto del rinnovo qualora il socio contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dal presente Statuto. L'esclusione o il rifiuto del rinnovo è deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con ratifica dell'Assemblea. Il socio escluso (ovvero al quale sia stato rifiutato il rinnovo) può proporre appello all'Assemblea nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera con voto segreto a maggioranza semplice dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 8. - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico.

Il presente statuto prevede inoltre l'istituzione di organi di controllo e di revisione, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9. - L'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, e-mail, lettera semplice, raccomandata od inviata con corriere, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici, nonché con ogni altra forma di pubblicità che venga ritenuta idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata. La convocazione sarà inviata all'ultimo indirizzo conosciuto dall'associazione. Nell'avviso di convocazione saranno indicati orario e luogo di svolgimento dell'Assemblea, e ove necessario della seconda convocazione che potrà tenersi anche nello stesso giorno. L'avviso di convocazione sarà affisso all'interno della sede legale e di eventuali sedi secondarie con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto a partecipare con diritto di voto all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto che godano della qualifica di soci da un intervallo di tempo non inferiore ai tre mesi. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile per l'approvazione dei rendiconti economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta. In ogni caso è ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a tre.

Art. 10. - Compiti dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica la delibera del Consiglio Direttivo in merito all'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Art. 11. - Validità assemblee.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello

stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12. - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari che varia tra un minimo di tre membri fino a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, rimane in carica per un triennio e può essere rieletto. I consiglieri possono rimanere in carica per non più di due mandati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di Consiglio Direttivo composto da tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre membri. La votazione avviene con voto palese. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante e-mail, lettera, con telegramma, con fax o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge. Il Consiglio Direttivo al suo interno nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio fissa il numero dei membri che compongono il Comitato scientifico e ne cura la nomina che sarà approvata dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente, entro il 30 aprile, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo delle quote associative che deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'associazione,
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- c) predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13. - Il Presidente.

Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i membri del Consiglio direttivo, con voto palese, rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti. Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche legale dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'Assemblea almeno una volta ogni anno, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14. - Il Segretario.

Il Segretario predispose i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi. Ha la responsabilità della tenuta del libro dei soci, del registro dei volontari e provvede all'invio delle comunicazioni istituzionali ai soci. E' delegato ai rapporti con il personale dipendente.

Art. 15. - Il Tesoriere.

Il Tesoriere è il depositario ed ha la responsabilità dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa sociale, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo che lo approva e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 16. - Il Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è l'organo che sovrintende, cura e promuove l'attività scientifica dell'associazione. E' eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. E' composto da un numero di membri fissato dal Consiglio Direttivo che ne nomina altresì il Presidente ed i componenti, scegliendoli tra le personalità internazionali e nazionali del mondo scientifico, accademico o della cultura che per i loro studi, le loro esperienze, le loro doti umane si siano distinti nelle materie rientranti negli scopi dell'associazione. Esso rimane in carica per un triennio e può essere rieletto. Il Comitato scientifico dovrà riferire al Consiglio Direttivo l'attività svolta e la pianificazione delle attività future. Il Comitato scientifico non ha poteri di rappresentanza o di amministrazione dell'associazione e l'accettazione della nomina comporta la conoscenza e l'accettazione dello statuto associativo.

Art. 17. -Organo di controllo.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.

117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18. - Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) da Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione è così costituito:

- i) dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- j) marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 19. - Gestione del patrimonio.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo.

Art. 20. - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 21. - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22. - Bilancio.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato con maggioranza semplice dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di

ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, il Tesoriere redige un rendiconto economico e finanziario consuntivo ed elabora un preventivo che presenta al Consiglio Direttivo. Tali documenti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati all'Assemblea generale ordinaria per la approvazione a maggioranza semplice.

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I documenti come sopra vengono presentati presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23. - Bilancio sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 24. Responsabilità e assicurazioni degli associati volontari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25. - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria scioglie l'associazione, nomina i liquidatori e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione. In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs 117/2017.

Art. 26. – Libri sociali.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

Art. 27. - Costituzione della Sezione

La costituzione di una Sezione deve essere richiesta con domanda sottoscritta da almeno dieci soci e non soci promotori maggiorenni, che dichiarino di iscriversi quali soci aderendo alle norme statutarie dell'Associazione ed è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

In casi particolari il Consiglio Direttivo può autorizzare, con il voto unanime dei componenti, la costituzione di una Sezione, anche se richiesta da un numero inferiore di soci promotori.

Ferme restando le Sezioni già costituite, in una medesima Regione o Provincia non può esistere, di norma, che una sola Sezione.

Le nuove Sezioni prendono nome dalla Regione o Provincia ove si costituiscono, premessa sempre la denominazione F.A.I. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Ogni Sezione, nel rispetto delle norme statutarie, ha funzioni di coordinamento e promozione dell'attività sociale a livello locale. Le Sezioni sono prive di autonomia e di libertà di iniziativa e di azione. Le stesse sono altresì prive di autonomia patrimoniale. I rapporti tra i soci e l'Associazione si svolgono esclusivamente nei confronti della Sede centrale attesa la natura meramente di coordinamento svolta dalle Sezioni. I soci si riuniscono esclusivamente in Assemblea nazionale.

Le Singole Sezioni svolgono le seguenti funzioni:

- a) promuovono e favoriscono la creazione di una rete di centri di riferimento per la ricerca sulle allergie alimentari nell'ambito del rispettivo territorio;
- b) organizza incontri con i soci e futuri soci divisi in quattro parti: una parte dedicata agli aggiornamenti associativi e resoconto dei progetti in corso, distribuzione di materiale e ricette; un'altra parte dedicata alle conferenze tenute da esperti in materia sulle problematiche collegate all'allergia alimentare; una parte dedicata al dibattito tra l'esperto ed il pubblico sulle tematiche svolte e una parte dedicata allo scambio di idee e di suggerimenti con i soci.
- c) organizza eventi concordati con il Consiglio Direttivo Nazionale allo scopo di aumentare la sensibilità sociale nei confronti delle allergie alimentari e l'anafilassi
- d) organizza corsi, seminari, congressi, etc. concordati con il Consiglio Direttivo Nazionale allo scopo di aumentare la conoscenza sulle allergie alimentari e l'anafilassi
- e) promuove, secondo le linee guida nazionali, l'integrazione delle persone affette da allergie alimentari, soprattutto quelle a rischio di anafilassi, affinché possano partecipare pienamente nella società
- f) promuove una opportuna legislazione regionale con lo scopo di migliorare la sicurezza e la qualità di vita delle persone che soffrono di allergia alimentare

La Sezione viene retta da un Consiglio Sezionale, nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; dura in carica al massimo tre anni e si compone, conteggiando solo i soci ordinari regolarmente iscritti nell'anno precedente da non meno di tre membri. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione nomina altresì per ogni sezione un referente medico proposto dal Comitato Scientifico dell'Associazione.

Il Consiglio Sezionale svolge le funzioni di coordinamento delle attività Sezionali nel rispetto delle normative statutarie, attenendosi alle direttive degli organi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, lo scioglimento di una Sezione per gravi infrazioni statutarie.

Art. 28. - Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


Art. 29. – Norma transitoria.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.


L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario



(ing. Ernesto Luca Iovino)

Il Presidente



(avv. Marcia Podestà)